



Settore AAPP/Suap – Economato – Patrimonio – Cultura

Ufficio Attività culturali e Biblioteca

Assessorato alle Politiche culturali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N°33 DEL 20/6/2017**

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2017

INDICE

Articolo 1 FINALITÀ

Articolo 2 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Articolo 3 MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Articolo 4 IL PATROCINIO GRATUITO

Articolo 5 IL PATROCINIO ONEROSO

Articolo 6 CONCESSIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO

Articolo 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 8 LIQUIDAZIONE

Articolo 9 REVOCA O RINUNCIA

Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - FINALITÀ

La presente normativa (in seguito, per semplificazione Regolamento), in attuazione dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n°241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo – vedi testo integrale riportato in calce al presente articolo), e in accordo alle finalità previste dall'art. 3 del vigente Statuto del Comune di Capurso (in seguito, per semplificazione, Comune), disciplina la concessione di patrocini, contributi e altri benefici a soggetti terzi che intendono svolgere attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, attività di valorizzazione del tessuto economico e sociale.

Il Regolamento non si applica ai contributi, alle sovvenzioni ed alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e/o regionali e/o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Articolo 2 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

La concessione di patrocinio, di contributo in denaro e di benefici di cui al Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati che da Statuto non abbiano finalità lucrative, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità capursese o che promuovano attività di particolare interesse per la collettività.

Non possono beneficiare di patrocinio, di contributo in denaro e di altri benefici di cui al Regolamento i partiti e/o movimenti politici, le organizzazioni sindacali.

Articolo 3 – MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi del Comune possono essere di due modalità: concessione diretta del beneficio, concessione del beneficio a seguito di Avviso pubblico.

Articolo 4 – IL PATROCINIO GRATUITO

Il Patrocinio gratuito rappresenta l'adesione e l'apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità, senza alcun onere a carico dell'Ente.

Il patrocinio gratuito può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la comunità o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni; rappresenta, pertanto, riconoscimento morale concesso dall'Amministrazione alla iniziativa.

Il patrocinio gratuito viene concesso con provvedimento scritto del Sindaco, previa informazione alla Giunta comunale.

In deroga al disposto dell'articolo 2, sarà possibile concedere il patrocinio gratuito e altri benefici per iniziative aventi scopo di lucro, esclusivamente quanto il 10% degli utili saranno devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate a tale scopo benefico, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare adeguata certificazione dell'avvenuto versamento. La domanda, indirizzata al Comune, sottoscritta dal rappresentante legale o da persona allo scopo designata, va fatta pervenire all'Ufficio protocollo del Comune almeno trenta giorni prima della data dell'evento. L'istanza deve contenere i dati completi del soggetto richiedente, la data e la sede della manifestazione, il tipo di manifestazione, i contenuti e le finalità. Non verranno prese in considerazione richieste prive dei requisiti indicati. Decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, verrà formalmente comunicato l'esito della stessa.

L'utilizzo dello stemma e del logo comunali è concesso solo per la manifestazione richiesta. Il conferimento del patrocinio vincola il destinatario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, riproducendo stemma e logo del Comune accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Capurso" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.

Il patrocinio gratuito può prevedere, in deroga a quanto innanzi stabilito, che il Comune sostenga una spesa per l'iniziativa: in tal caso, essa non deve superare nel complesso l'importo di €200,00 e il

procedimento deve essere affidato all'Economo comunale che vi dovrà provvedere a mezzo di Buoni Economali.

Articolo 5 – IL PATROCINIO ONEROSO

Il patrocinio oneroso rappresenta l'adesione e l'apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità e che impegnano l'Amministrazione con:

A - Sovvenzioni - Il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una singola attività o manifestazione proposta dal soggetto, che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e che comunque non sia a scopo di lucro.

B - Contributi – Il Comune si fa carico di una parte dei costi dell'iniziativa, riconoscendone la validità e l'importanza per la comunità.

C - Altri benefici - È concessa la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili forniti dal Comune oppure la fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità e/o di vantaggio, fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute nei singoli regolamenti di accesso e fruizione per locali e spazi di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente. Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti che usufruiscano di un contributo in denaro previsti dal Regolamento devono recare la dicitura "Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Capurso".

I benefici economici di cui ai punti A e B non possono superare la spesa massima da parte dell'Ente di €1.000,00.

La liquidazione delle somme determinate a titolo di beneficio economico è in ogni caso subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relativa documentazione giustificativa. Detta documentazione sarà conservata agli atti dell'Ufficio ove risiede il RUP.

Articolo 6 – CONCESSIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO

Oltre che con le tipologie/modalità di cui agli articoli 4 (ultimo capoverso) e 5, la concessione di sovvenzioni e contributi è promossa anche attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico.

Nell'Avviso sono pubblicati gli ambiti di intervento che si intendono sostenere, i soggetti cui si rivolge, la natura e l'ammontare del concorso economico del Comune, gli eventuali benefici che intende concedere oltre alla indicazione dei termini di presentazione delle domande. La domanda deve contenere i dati completi del soggetto richiedente, la data e/o durata, la tipologia, i contenuti e le finalità, il bilancio preventivo, la sede della manifestazione. La misura del contributo non potrà superare il 50% del costo della manifestazione, che si deve chiaramente evincere dal piano finanziario. La domanda deve recare la firma del rappresentante legale del soggetto proponente. Il contributo concesso non potrà superare il 25% della spesa complessiva indicata nell'Avviso. Non verranno prese in considerazione richieste prive dei requisiti indicati.

L'Ufficio preposto, previa valutazione di ammissibilità delle richieste rispetto agli elementi essenziali dell'Avviso, produce una graduatoria redatta utilizzando i criteri di cui al successivo art.7 e la trasmette alla Giunta comunale, la quale procede alla assegnazione del contributo (non superiore al 25% della somma messa a concorso), che rappresenterà in tal caso il contributo assegnato; analogamente prosegue con il 2° classificato e così via fino alla concorrenza della somma messa a concorso.

I benefici economici di cui al presente articolo non possono superare la spesa massima da parte dell'Ente per il singolo contributo di €5.000,00.

Il soggetto ammesso al beneficio può richiedere un acconto fino a un massimo del 20% dell'importo assegnato.

La Giunta comunale adotta la delibera di "approvazione delle iniziative ed assegnazione contributi" entro venti giorni dalla scadenza del bando.

In ogni caso, contestualmente all'Avviso possono essere promosse iniziative secondo il dettato dell'art.5.

Articolo 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel caso di procedimento di cui all'art.6 (Avviso pubblico), i contributi economici sono concessi sulla base dei seguenti criteri di seguito specificati a ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 10 secondo la seguente tabella:

1. continuità negli anni dell'iniziativa (0>7: 1 punto per ciascun anno, massimo 7);
2. azione di networking (0>5);
3. gratuità di accesso alle attività organizzate (0>4: 1 punto per iniziativa il cui costo complessivo non superi €5.000,00; 2 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €10.000,00; 3 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €15.000,00; 4 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €15.000,00);
4. presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati (0>1);
5. originalità ed innovatività dell'intervento (0>5);
6. ricadute e promozioni territoriali di rilievo dell'intervento e livello di qualità del progetto (0>5);
7. qualità della campagna promozionale (0>6: 0 punti per richiamo locale; 2 punti per richiamo regionale; 4 punti per richiamo nazionale; 6 punti per richiamo internazionale);
8. impegno a svolgere l'attività proposta indipendentemente dall'eventuale contributo del Comune, ricorrendo anche a contributi e/o sponsorizzazione dei privati (0>4: 1 punto per iniziativa il cui costo complessivo non superi €5.000,00; 2 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €10.000,00; 3 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €15.000,00; 4 punti per iniziativa il cui costo complessivo non superi €15.000,00);
9. iscrizione all'Albo delle associazioni (0>5: 0 punti alle associazioni non iscritte da meno di un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso; 5 punti alle associazioni iscritte da più di un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso);
10. durata dell'evento (0>8: 2 punti per ciascun giorno di durata, fino ad un massimo di 8).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 50 specificando che l'ammissione al contributo richiede che al progetto vengano attribuiti minimo punti 30.

Si stabilisce, inoltre, che a parità di punteggio, la precedenza venga riconosciuta al soggetto che ha conseguito un maggior punteggio al punto 1.

Articolo 8 – LIQUIDAZIONE

Alla liquidazione della sovvenzione o del contributo si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio.

A conclusione della singola iniziativa, per ottenere la liquidazione della sovvenzione o del contributo il beneficiario deve presentare relazione sui risultati raggiunti allegando:

1. relazione circa lo svolgimento della manifestazione;
2. rendiconto dell'evento firmato dal legale rappresentante dell'Ente o dell'associazione;
3. copie delle fatture quietanzate o di ricevute fiscali, a dimostrazione della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;
4. rassegna stampa (eventuale);
5. documentazione video-fotografica.

Articolo 9 – REVOCA O RINUNCIA

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della valutazione o di mancata presentazione della documentazione di rendiconto di cui all'art.8, la sovvenzione o il contributo potranno essere revocati d'ufficio con provvedimento del Responsabile del Servizio.

L'associazione destinataria della sovvenzione o del contributo può rinunciare effettuandone comunicazione almeno 20 giorni prima dell'evento previsto.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari del patrocinio e soggetti terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato patrocinio.

Il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e altri benefici, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°30 del 23/6/2011, è abrogato.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita al Capo Settore in cui è incardinato l'Ufficio Attività Culturali.